

prima dell'udienza, pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in mancanza si procederà in loro contumacia. Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del Tribunale di Catanzaro del 04.08.2017.

Soverato, li 01.09.2017

avv. Raffaele Fristachi

avv. Patrizia Sestito

TX17ABA10620 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA Sezione III Bis

Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami - Ordinanza collegiale n. 4908/2017 pubblicata il 18.9.2017

Romanelli Eugenio, n. ad Agordo (BL) il 26.10.1979, insieme ad altri ottantatré ricorrenti, tutti candidati non ammessi alla prova orale del concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.M. 106 del 2016, per la classe di insegnamento tecnologia nella scuola secondaria di primo e secondo grado (A060), contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico della Provincia di Belluno, oltre che contro Zorzanello Francesco, hanno impugnato con ricorso iscritto al n. 10772/2016 R.G., il provvedimento di mancato inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova orale e, comunque, di loro mancata ammissione alla prova orale del concorso ambito tecnologia nella scuola secondaria di primo grado (A060), pubblicato in data 2.8.2016, nonché il bando di concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.M. 106 del 23.2.2.106 ed ai decreti ministeriali correlati, la relativa procedura concorsuale ed ogni relativo atto, verbale, prova (scritta, pratico e o orale), compresa la graduatoria degli ammessi agli orali e o la graduatoria finale dei vincitori, il decreto di costituzione della Commissione giudicatrice datato 10.5.2016 ed i successivi decreti di rettifica, nonché ogni atto, verbale, provvedimento e o decisione della Commissione; comunque ogni altro atto, provvedimento, verbale, nota e o circolare e o comunicazione, presupposti, preparatori e o conseguenti, nessuno escluso.

Premesso che lo svolgimento del processo può essere consultato sul sito www.giustizia-amministrativa.it e che il testo integrale del ricorso è depositato presso la Casa Comunale di Roma, i ricorrenti hanno contestato: con il primo motivo di ricorso, la genericità dei criteri valutativi previsti dalle griglie di valutazione delle prove concorsuali; con il secondo motivo di ricorso, l'illegittimità e l'illogicità dei criteri di valutazione con cui sono state valutate le prove scritte concorsuali; con il terzo motivo di ricorso, l'illegittimità della composizione della commissione, formata in completa violazione delle previsioni di Legge e di bando; con il quarto

motivo di ricorso, la divergenza dei voti espressi nelle griglie di valutazione dei singoli ricorrenti e delle rispettive prove concorsuali, con evidente eccesso di potere e illogicità manifesta dell'intera procedura valutativa; con il quinto motivo, è stato censurato il tempo dato a disposizione ai candidati per la risposta ai quesiti formulati; con il sesto, sono state censurate le modalità di svolgimento e di correzione delle prove tecniche; infine, con l'ottavo motivo di ricorso è stata censurata la violazione del diritto comunitario e del principio di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Con ordinanza n. 4908 del 18.9.2017, che pure può essere consultata in formato integrale presso la Casa Comunale di Roma oppure accedendo al portale www.giustizia-amministrativa.it, la Terza Sezione bis del Tar Lazio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito in quanto vincitori del concorso impugnato, i quali tutti sono invitati a prendere visione del ricorso e degli atti del processo avviato ed a costituirsi nei termini di Legge, laddove vi abbiano interesse, nel giudizio promosso avanti all'intestato Tar Lazio con il ricorso n. 10772/2016, tenuto conto che la prossima udienza si terrà il giorno 16.1.2018.

Belluno-Roma il 5.10.2017

avv. Stefania Fullin

TX17ABA10622 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA Sezione II


Notifica per pubblici proclami

Con ordinanza n. 7420 del 27/6/2017, la Sez. II[^] del T.A.R. Lazio - Roma autorizzava la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, Foglio delle Inserzioni, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che figurano nell'"elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 -bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78" così come originariamente formulato e successivamente integrato, impugnato con motivi aggiunti del 22/4/2016 al ricorso n. R.G. 2080/2016, proposto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), con il patrocinio dell'avv. Carmine Medici, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nei confronti dei dott. Giuseppe Mondello, Roberto Galdi e Luca Moriconi, avverso e per l'annullamento - della determinazione prot. 19920 R.I. del 24.11.15; - del parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n. 289 del 24.11.2015; - dell'appunto n. 19919/2015 della Direzione centrale organizzazione e personale; - della nota prot. 103208 R.U. del 24.11.2015; - della determinazione prot. 28420 R.I. del 23.12.2015 - degli atti conseguentemente adottati per l'avvio delle procedure selettive per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente con-




ferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 3-8403 del 10/9/2015, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale; - nonché (con motivi aggiunti del 22.4.2016) per l'annullamento: - dell'elenco dei titolari "di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 19 giugno 2015 n. 78" pubblicato sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 11.2.2016 ed aggiornato in data 28.2.2016; - delle deleghe di funzioni dirigenziali e connessi incarichi di posizione organizzativa temporanee ai sensi dell'art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015 indicati nell'elenco di cui al punto precedente; - nonché (con motivi aggiunti depositati il 22/3/2017) per l'annullamento: - dell'atto prot. n. 143241 R.U. del 20.12.2016; - dell'atto prot. n. 143710/RU del 21.12.2016; - dell'atto prot. n. 144156 del 22.12.2016, recante "Atto n. 143241 R.U. del 20.12.2016 - errata corrige"; - della determinazione prot. n. 31025 del 29.12.2016; - dell'atto prot. n. 145758 del 29.12.2016; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale. Con il richiamato ricorso, la Federazione ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'illegittimità delle determinazioni prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015, prot. n. 103208 del 24/11/2015, prot. n. 28420 R.I. del 23/12/2015, siccome adottate in attuazione dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto, in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di cui la ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 Cost., richiedendo sollevarsi l'incidente di costituzionalità con contestuale sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 Cost. e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, profilandosi evidente lo sviamento della legge di conversione rispetto alla sua funzione tipica, avendo introdotto, nell'articolo del D.L. n. 78 del 2015, una norma intrusa, quale quella di cui all'art. 4-bis, che, riguardando "disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali", non presentava alcun profilo di omogeneità rispetto ai contenuti ed alle finalità del decreto-legge sottoposto al procedimento di conversione, che, invece, riguardava "disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Deduceva, ancora, la ricorrente l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 per la palese elusione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza della Corte del 17 marzo 2015, n. 37, poiché, a seguito di tale ultima pronuncia, le Agenzie fiscali, pur dichiarando decaduti gli incarichi dirigenziali conferiti in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale, hanno provveduto al conferimento a quegli stessi funzionari di deleghe di funzioni dirigenziali di cui all'art. 17, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in guisa tale da ricomporre, in maniera surrettizia, in capo ai predetti funzionari le vestigia di una funzione dirigenziale oramai disciolta a

seguito dell'accoglimento della quaestio legitimitatis. Cosicché, costituendo il conferimento di funzioni dirigenziali con la contestuale attribuzione di posizioni organizzative di cui all'art. 23-quinquies del D.L. n. 95 del 2012, un espediente per eludere il giudicato costituzionale, dissimulando sotto altre forme l'esercizio precario di funzioni di dirigenziali già conferite contra legem e contra constitutionem, la Dirpubblica eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 5, 136 e 137 Cost., richiedendo sollevarsi, anche sotto tale profilo, l'incidente di costituzionalità, e concludendo, in ipotesi di accoglimento della quaestio legitimitatis, per la illegittimità delle determinazioni prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015, prot. n. 103208 del 24/11/2015, prot. n. 28420 R.I. del 23/12/2015. Fermo le eccezioni pregiudiziali di legittimità costituzionale, la ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, deduceva l'illegittimità degli atti impugnati per violazione dello stesso art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, poiché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pur adoperandosi prontamente per il conferimento delle speciali deleghe di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative, ha del tutto trascurato di adoperarsi, in maniera altrettanto efficace, per l'indizione delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Rilevava, ancora, la ricorrente l'illegittimità della determinazione prot. n. 19920 R.I. del 24/11/2015, con la quale l'Agenzia aveva individuato "posizioni di funzionario delegato", come da elenco allegato al provvedimento, come ogni altro atto presupposto o conseguente, per violazione dell'art. 19, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non fornendo l'impugnato provvedimento, in ordine ai criteri di individuazione degli uffici dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate dai dirigenti ad interim, alcuna indicazione in ordine ai criteri in base ai quali sarebbe stato stabilito il discrimen tra le posizioni dirigenziali che sarebbero state coperte mediante il conferimento in via ordinaria di incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo e quelle altre che l'Agenzia avrebbe inteso coprire attraverso l'assegnazione di deleghe di funzioni dirigenziali a funzionari, con attribuzione in loro favore di posizioni organizzative temporanee (POT), risultando queste ultime posizioni arbitrariamente sottratte alla dirigenza di ruolo dell'Agenzia per essere destinate ai funzionari della terza area in base all'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015. Deduceva, ancora, la ricorrente l'ulteriore violazione dell'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, poiché, anche una volta (illegittimamente) individuati i predetti uffici, il conferimento delle deleghe in favore dei funzionari della terza area doveva avvenire «previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti», «tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati». Ancora, la ricorrente deduceva l'illegittimità degli atti impugnati poiché il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali con



attribuzione di posizioni organizzative in base all'art. 4-*bis*, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, presuppone l'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale di cui ai Titoli II e III del D.Lgs. n. 150 del 2009. Tuttavia, non avendo adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non avrebbe potuto conferire gli incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale di cui all'art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 95 del 2012. Infine, la Federazione ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, co. 2 e 3, del D.L. n. 78 del 2015, per violazione degli artt. 81, co. 3, e 97, co. 1, Cost., per carenza di copertura finanziaria e per violazione del principio di equilibrio di bilancio, ed in via subordinata, nell'ipotesi in cui si fosse provveduto alla copertura finanziaria della spesa necessaria ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4-*bis*, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, per la illegittimità degli impugnati provvedimenti per violazione dell'art. 97, co. 1, Cost., poiché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nello stabilire i parametri retributivi connessi alle posizioni organizzative speciali temporaneamente istituite, non ha operato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4-*bis*, co. 3, cit., equiparando, ai fini della retribuzione di posizione, tutte le "posizioni di funzionario delegato", senza, peraltro, tener in debito conto la spesa necessaria per finanziare la maggiorazione della retribuzione di risultato dei dirigenti ad interim. Con successivi motivi aggiunti depositati in data 22/4/2016, la ricorrente impugnava anche l'elenco dei titolari «di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», pubblicato sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 11/2/2016 ed aggiornato in data 28/2/2016, nonché gli atti e provvedimenti di conferimento di deleghe ed incarichi conferiti ai soggetti indicati nel predetto elenco, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti, deducendone l'illegittimità poiché adottati in attuazione dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015, introdotto, in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di cui anche in tale occasione la Dirpubblica eccepiva l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 Cost. nonché per la palese elusione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza della Corte del 17 marzo 2015, n. 37, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 5, 136 e 137 Cost.. Rilevava, inoltre, la ricorrente che dalla consultazione dell'elenco dei titolari «di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78», emerge che su 114 incarichi già conferiti, 71 sono stati attribuiti a funzionari che erano già titolari di incarichi dirigenziali a suo tempo conferiti in base all'art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, per cui sul totale degli incarichi conferiti il 62,28% è stato attribuito ai predetti funzionari e solo il 37,72% ad altri funzionari che in prece-

denza non erano titolari di incarichi dirigenziali illegittimi. Peraltro, tra i funzionari della prima categoria, il 74,64% è stato "confermato" con incarico ex art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015 nello stesso ufficio di cui in precedenza era già titolare a seguito del conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012; ciò con la conseguente elusione del giudicato costituzionale già dedotta con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, dissimulando l'attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali e connesso posizioni organizzative temporanee il conferimento di incarichi dirigenziali in funzionari privi della relativa qualifica. Reiterava, altresì, i medesimi motivi di doglianza già lamentati con il ricorso introduttivo del giudizio. Avverso i medesimi provvedimenti, la ricorrente proponeva motivi aggiunti depositati il 16/2/2017, deducendo ulteriormente l'illegittimità costituzionale del *jus superveniens* di cui all'art. 1-*bis* del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, inserito, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2016, n. 282, S.O., in relazione ai parametri di cui 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., poiché, modificando l'art. 4-*bis*, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, aveva prorogato il termine di durata delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative speciali, al 30/9/2017, senza, tuttavia, modificare anche il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 4-*bis*, così svincolando del tutto la possibilità di coprire le posizioni dirigenziali vacanti mediante conferimento delle predette deleghe – che, in realtà, si configuravano alla stregua di veri e propri incarichi dirigenziali – dalla necessità del reclutamento di personale dirigente mediante concorsi pubblici. Ancora, la ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale in via consequenziale (*cf.* art. 27 della legge n. 87 del 1953) dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 193 del 2016, con il quale è stato modificato l'art. 4-*bis*, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, in relazione al parametro di cui all'art. 77 Cost. nonché in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97, 136 e 137 Cost.. Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 22/3/2017, la ricorrente impugnava gli ulteriori provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recepito l'art. 1-*bis* del D.L. n. 193 ult. cit., ed ha sostituito l'elenco delle «posizioni di funzionario delegato» di cui alla prot. n. 19920 del 24/11/2015 (v. determinazione prot. n. 31025 R.I. del 29/12/2016), e fornito indicazioni operative in ordine alla conferma delle deleghe e posizioni organizzative temporanee già conferite in base all'art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015 (v. atto prot. n. 143710 /RU del 21/12/2016), ed ha disposto l'avvio di ulteriori procedure selettive per l'attribuzione delle suddette deleghe e posizioni organizzative temporanee (v. atto prot. n. 143241 R.U. del 20/12/2016, atto prot. n. 144156 R.U. del 22/12/2016 e atto prot. n. 145758 R.U. del 29/12/2016), reiterando le medesime questioni di illegittimità costituzionale già sollevate ed i medesimi motivi di illegittimità lamentati in sede di ricorso e nei precedenti motivi aggiunti. A seguito della C.d.C. del 7/6/2017, la Sez. II[^] del T.A.R. Lazio – Roma pronun-



ciava l'ordinanza n. 7420, depositata il 27/6/2017, con la quale, ritenuto «necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che figurano nell' «elenco dei titolari di posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 -bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78» così come originariamente formulato e successivamente integrato», autorizzava «alla notifica per pubblici proclami mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, Foglio delle Inserzioni, di un avviso recante il nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata, i nominativi dei controinteressati, gli estremi del ricorso, e dei provvedimenti impugnati, nonché un sunto dei motivi di gravame». Con il presente avviso, pertanto, si provvede alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri Angelini Giuseppe, Apolloni Paola, Bandiera Raffaele, Beatrice Cosimo, Bergamo Claudio, Bianchi Antonella, Boccia Raimondo, Bruno Stefano, Bruno Vincenzo, Buonocore Giovanni, Burdo Rocco Antonio, Cacciamani Achille, Cafarelli Michele, Calandra Maria Concetta, Cantiani Antonio, Capodiferro Gaetano, Carbone Ernesto, Carbone Rocco, Carletti Giuseppe, Cianfrone Aurelio, Cisarria Fabio Giuseppe, Conte Angelo Antonio, Coppe Roberto, Costa Francesco, Cristarella Rosa Lucia Antonia, Cultrera Gualtiero, Cutrona Angelo, D'Aloiso Filippo, De Caro Ivano, De Falco Carmine, De Felici Gianfranco, De Meo Salvatore, De Vecchis Ezio, Di Costanzo Paolo, Di Mirco Pasquale Mauro, Di Raddo Giovanna, Ercolano Pier Paola, Eremita Cesare, Familiari Fabio, Ferrara Rocco, Ferrara Sebastiano, Fici Marcello, Franco Magda, Galdi Roberto, Giordano Ferdinando, Giuliano Salvatore, Isola Patrizia Vincenza, Lapietra Pietro, La Tassa Elvio, Laurelli Nicola, Lenti Margherita, Lepore Lucio, Lupo Alessandra, Mancino Luigi, Manicastrì Antonella Maria Francesca, Marotta Pasquale, Mazzilli Edoardo Francesco, Mecca Vittorio Carmelo, Medici Michele, Messina Francesca Rosaria Rita, Monteverdi Claudio, Morra Claudio, Mosca Giovanni, Motta Ignazio, Muro Giovanni, Musio Tommaso Marco, Ottavi Rossana, Paglioni Antonio, Paliano Paola, Parisi Francesco, Pessolano Felice, Piscitello Felice, Pizzurra Francesco, Planera Giulio, Proposito Alessandro, Raimondi Paolo, Rapisarda Salvatore, Rilievi Biagina, Rizzi Monica, Rizzo Amelia, Rizzo Mattia, Rizzotti Silvia, Romano Antonio, Roncalli Danilo, Rosini Daniela Maria, Sanna Stefania, Scarantino Giuseppina Immacolata, Serra Roberto Antonio, Silvano Maria, Siniscalchi Alberto, Solinas Antonio, Solitano Stefano, Sposato Damiano, Talamo Nicola, Talarico Vincenzo, Tavoni Benedetto, Torre Emiddio, Trapuzzano Pierpaolo, Trentino Salvatore, Vitale Antonio, Ananasso Eliana, Barbato Giuseppe, Bellantonio Maria Concetta, Bellon Clara, Bottone Danilo, Colonna Teresa, Giordano Massimo, Giorgio Rosa, Graziani Maria Alessandra, Guidotti Paola, Iannotti Antonella, Lecci Donato, Petrosino Alessandro, Salutari Camilla, Vasselli Carlo, Perri Mario, Armeno Ugo, Piscitelli Teresa.

avv. Carmine Medici

TX17ABA10628 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI FORLÌ

Ammortamento di cambiali

Con decreto di accoglimento totale cron. N. 4810/2017 del 02/10/2017, emesso nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 2181/2017 a seguito di ricorso presentato dalla Società Agricola Semplice Pollastre B&T di Baldacci e Turci, con sede in Savignano sul Rubicone (FC), Via Pulida n. 258, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 04121780409, il Tribunale di Forlì ha pronunciato in favore della società ricorrente l'ammortamento di n. 6 vaglia cambiari, del rispettivo importo di € 2.500,00=, € 2.500,00=, € 2.000,00=, € 2.322,06=, € 2.500,00= ed € 2.500,00=, tutti emessi il 16/11/2016 da Avicola Maglio di Cavallaro Anna, corrente in Battipaglia (SA), Via Serroni Alto 123, c.f. CVLNN-57S47A717V e p. IVA 01871810659, rispettivamente con scadenza: 22/08/2017, 12/09/2017, 20/09/2017, 30/09/2017, 10/10/2017 e 17/10/2017, in favore della società POLLASTRE B&T S.A.S. di Baldacci e Turci e da questa girati «per l'incasso» a RomagnaBanca Credito Coop. Soc. Coop., autorizzandone il pagamento a favore della società beneficiaria decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto (per estratto) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purchè nel frattempo non intervengano opposizioni.

avv. Primo Fonti

TU17ABC10497 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA

Ammortamento di certificato di deposito

Il Presidente del Tribunale di Piacenza, con decreto in data 17/08/2017, depositato il 22/08/2017, ha dichiarato l'ammortamento del certificato di deposito numero 12/580/29533 dell'importo di Euro 7.000,00 emesso a Pianello Val Tidone (PC) in data 09/01/2008 da Banca di Piacenza S.c.p.a. ed intestato al signor Pastorelli Enzo, nato a Pianello Val Tidone (PC) il giorno 01/11/1924, residente in vita a Pianello Val Tidone (PC) e deceduto a Castel San Giovanni (PC) il giorno 26/01/2017, ordinando al ricorrente la notifica della copia del ricorso e del decreto all'Ente emittente il titolo e disponendo che tale decreto resterà affisso per trenta giorni a cura del ricorrente presso l'istituto bancario e pubblicato per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

avv. Leone Astrua

TX17ABC10576 (A pagamento).

